

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

20.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 31 OTTOBRE 1939-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Finanziamenti previsti dal Regio decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1873, e dal Regio decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	401
Modificazioni al Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, riguardanti la costituzione ed il funzionamento della Commissione Centrale delle imposte	402
Istituzione dell'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo. . . .	406
Contrattazioni dei titoli a termine. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	409
Trasformazione dell'« Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie » in « Ente nazionale per le Tre Venezie ». (<i>Approvato con modificazioni</i>)	412
Esenzione dell'imposta di ricchezza mobile dei redditi derivanti dalla produzione di pellicole a lungo ed a corto metraggio dichiarate nazionali.	412
Determinazione della competenza territoriale degli Istituti di credito fondiario	413
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):	
Assunzione da parte del Demanio dello Stato del compendio termale delle Acque della Salute di Livorno	403
Disegno di legge (<i>Rinvio</i>):	
Autorizzazione all'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato a contrarre mutui per lire 100 milioni ed altri provvedimenti	401

La riunione comincia alle 10.

(È presente il Ministro delle Finanze Thaon di Revel).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Mazzini, Ricchioni, Morselli, Colombati e Nannini. Constatata che la Commissione è in numero legale.

PALERMO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Rinvio del disegno di legge: Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a contrarre mutui per lire 100 milioni ed altri provvedimenti. (392)

PRESIDENTE comunica che il Governo ha chiesto il rinvio della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a contrarre mutui per lire 100 milioni ed altri provvedimenti ». (392).

La discussione, pertanto, di tale disegno di legge è rinviata a giorno da destinarsi.

Discussione del disegno di legge: Finanziamenti previsti dal Regio decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1873, e dal Regio decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574. (350)

BIBOLINI, *Relatore*, rileva che questo disegno di legge interessa il finanziamento delle industrie che operano per il potenzia-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mento bellico della Nazione. Richiama i precedenti decreti con i quali si era consentito che il Consorzio per le sovvenzioni sui valori industriali potesse intervenire direttamente a favore delle industrie suddette, anticipando le rate che vanno mano a mano maturandosi come crediti verso lo Stato. Essendo aumentate tali richieste di finanziamento, il Governo è venuto nella determinazione di consentire che a tal genere di operazioni, oltre al Consorzio fosse interessato un altro Istituto intermedio.

Ritiene che tale soluzione faciliterà il finanziamento delle industrie interessate.

Nota che, date le particolari finalità del provvedimento, in questo si è opportunamente confermata una agevolazione già in vigore, fissandosi una imposta fissa di registro di lire 20 per i finanziamenti fatti direttamente alle industrie ed una tassa fissa di bollo di lire 20 per le cessioni di cambiali e rinnovi fatte da ditte industriali o dall'Istituto intermedio al Consorzio sovvenzioni valori.

Reputa necessario che si apporti una modifica al 3° comma dell'articolo unico del disegno di legge, dappoichè un decreto richiamato in detto comma va a scadere col 31 dicembre 1939-XVIII. Propone quindi che il terzo comma sia così formulato:

«Le cessioni dei crediti verso lo Stato a favore dell'Ente finanziario suddetto sono soggette all'imposta fissa di registro di lire 20».

PASCOLATO dichiara che egli si proponeva di presentare un emendamento diretto a favorire il movimento bancario libero. Non insiste peraltro, avendo già avuto direttamente dal Ministero delle finanze esaurienti chiarimenti.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che il provvedimento in esame integra due altri provvedimenti in precedenza emanati, aventi per oggetto il finanziamento dei programmi di armamento straordinari della Marina e della Guerra. Tenuto conto dello scaglionamento, per esigenze di bilancio, dei relativi stanziamenti in più esercizi, i detti due provvedimenti consentivano al Consorzio Sovvenzioni su valori industriali di fare anticipazioni alle ditte assuntrici delle commesse. Gli esponenti delle aziende industriali non dipendenti direttamente o indirettamente dallo Stato hanno fatto presente che, ad evitare il turbamento derivante nei loro bilanci dal fatto di dover mantenere in vita per molto tempo le cambiali da emettere a favore del Consorzio, avrebbero preferito far capo ad apposito ente che a sua volta

avrebbe rilasciato le cambiali al Consorzio. In accoglimento di siffatta richiesta nel progetto di legge in esame è previsto, infatti, un ente finanziario intermedio, all'uopo autorizzato con decreto del Ministro delle finanze.

Rileva che tra la Banca d'Italia, il Consorzio Sovvenzioni ed il Tesoro esistono accordi in base ai quali buona parte degli interessi derivanti dai finanziamenti in parola tornano al Tesoro, cosa che non sarebbe più possibile se fosse ammesso l'intervento anche di banche di credito ordinario. Queste, appunto per ciò, non sono state interessate a siffatte operazioni, che, del resto, per la loro durata sarebbero in contrasto con la legge bancaria.

Concorda nella modificazione proposta dal Relatore al comma 3° dell'articolo 1.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge con l'emendamento sostitutivo al terzo comma, proposto dal Relatore ed accettato dal Ministro delle finanze.

(L'articolo unico è approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, riguardante la costituzione ed il funzionamento della Commissione centrale delle imposte. (385)

BRIZI, *Relatore*, rileva che la Commissione centrale delle imposte, di lunga e benemerita tradizione nell'Amministrazione finanziaria italiana, e che provvede già ad una mole imponente e delicata di lavoro, ha rilevato il bisogno di alcuni immediati perfezionamenti del proprio organismo, per meglio corrispondere al proprio crescente lavoro. Di tale accrescimento è speciale motivo un duplice ordine di cause: il fatto che il decreto-legge del 1936 estese la competenza della Commissione, dalle imposte dirette, anche alle imposte indirette sul trasferimento della ricchezza, nonché la introduzione di alcuni tributi, e l'adozione di più efficaci controlli degli accertamenti dei redditi, donde un aumento di controversie coi contribuenti.

Si sofferma quindi, illustrandole, sulle norme del disegno di legge, relative al funzionamento delle sezioni della Commissione e delle sezioni unite, scopo principale del disegno di legge stesso.

Il comma terzo dell'articolo 1 precisa legislativamente una facoltà presidenziale di

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

provvedere annualmente alla composizione e alla attribuzione di materia, delle cinque sezioni della Commissione, create già dal decreto-legge del 1936, che però le disciplinava solo per la composizione ma non anche per le attribuzioni. Il modo adottato è elastico, essendo adattabile ogni anno, come è utile, per i lavori del consesso. Solo il comma ottavo susseguente pone la regola, quanto alla composizione normale di ogni sezione, che i quattro suoi componenti siano scelti, ciascuno in una diversa categoria di appartenenza (Consiglieri di Stato, magistrati, ecc.).

Il comma settimo dello stesso articolo 1 completa la necessità dell'ordinamento per sezioni, stabilendo la facoltà del Ministro di costituirne altre, se necessarie.

Quanto al funzionamento delle Sezioni unite, ricorda come il Regio decreto di riordinamento 16 settembre 1926-IV, n. 1672, trattava con termini imprecisi di sedute plenarie e di Commissione a sezioni unite, e non precisava a sufficienza le relative norme costitutive e funzionali.

Provvedono ora i commi dal nono al duodecimo, dell'articolo 1 a precisare tale punto.

Inoltre il provvedimento aggiunge, al comma quinto dell'articolo 1 alle categorie, fra le quali il Ministro delle finanze può scegliere i componenti la Commissione, quella degli avvocati dello Stato, aventi grado non inferiore al IV. I commi secondo, quarto e sesto, non fanno che riprodurre precedenti norme di composizione della Commissione.

Anche il numero dei componenti resta inalterato (25 oltre il Presidente); potrà essere poi aumentato, secondo le esigenze, con l'istituzione di nuove sezioni.

Conclude affermando che il disegno di legge reca norme necessarie per il regolare funzionamento del massimo organo amministrativo della giustizia tributaria e ne raccomanda quindi l'approvazione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, comunica che era stato fatto presente dai camerati Suvich e Pascolato l'opportunità che dalla Commissione centrale delle imposte fossero esclusi gli avvocati dello Stato; ma egli non ha potuto accogliere tale proposta tenuto conto che gli avvocati dello Stato facevano parte della Commissione centrale prima del 1936, e attualmente i rappresentanti dell'Avvocatura erariale fanno parte delle Commissioni provinciali.

Ritiene che oggi una modifica del disegno di legge diretta ad escludere i rappresentanti dell'Avvocatura erariale potrebbe apparire

sfiducia verso questa benemerita classe di funzionari.

SUVICH chiarisce che la sua proposta partiva non da mancanza di fiducia nella categoria in oggetto, bensì dalla considerazione che i membri della Commissione centrale delle imposte dirette sono dei giudici, ed esercitano quindi funzioni diverse da quelle di parte, affidate agli avvocati di Stato. Non insiste comunque nella sua proposta, dopo le osservazioni del Ministro delle finanze.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Assunzione da parte del Demanio dello Stato del compendio termale delle Acque della Salute di Livorno. (393)

PRESIDENTE comunica di aver messo al corrente il Ministro delle finanze della discussione avvenuta in questa Commissione nell'adunanza del 24 corrente su tale disegno di legge.

Tiene a confermare, quanto ha già dichiarato al Ministro delle finanze, che cioè dalla discussione predetta è esulato qualsiasi appunto di ordine morale o politico e qualsiasi apprezzamento men che riguardoso all'indirizzo del Ministro e dei funzionari delle finanze.

Ricorda i punti che hanno suscitati nella Commissione dubbi sulla opportunità dell'acquisto del compendio termale delle acque della Salute di Livorno da parte del Demanio dello Stato.

Un punto riguarda un problema di carattere generale e si riferisce all'essenza stessa del provvedimento, essendosi molti camerati domandato se convenga o no allo Stato di assumere gestioni di acque termali e di alberghi.

Vero è che lo Stato è già in possesso di importanti stabilimenti del genere, primo fra tutti quello di Recoaro, ma ciò non impedisce che potrebbe affermarsi un diverso indirizzo per l'avvenire, cioè che lo Stato, cui incombono altri delicatissimi compiti, abbandoni queste attività accessorie e non strettamente aderenti alle sue alte funzioni.

Ricorda poi che altri camerati hanno esaminato da vicino il provvedimento, e ciò non può sorprendere ove si pensi che la Camera

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dei Fasci e delle Corporazioni è un organismo a contatto immediato con tutte le attività del paese e che, per la sua stessa costituzione, i suoi componenti sono sensibilissimi a quanto avviene nelle varie branche dell'attività nazionale. Ora pare che l'acquisto proposto non abbia incontrato generale favore neppure a Livorno. Si assicura anzi che col disegno di legge in esame si verrebbe, senza volerlo, a favorire una certa famiglia ebraica che precedentemente gestiva la fonte e che ha cercato di eludere le leggi sulla difesa razziale costituendo alla vigilia della emanazione delle leggi stesse, delle Società anonime, di guisachè il Governo ha trovato il trapasso avvenuto quando ha cercato di applicare, alla famiglia in oggetto, le norme di legge riguardanti i beni appartenenti agli ebrei.

Circa le valutazioni dei beni da rilevare, osserva che esse variano da una cifra di 6 milioni giusta stima dell'Ufficio del registro di Livorno ad una cifra di 4 milioni indicata dall'Ufficio tecnico erariale di Pisa e Livorno. Tali valutazioni sono state da parecchi camerati ritenute eccessive, dappoichè notizie fornite da autorevoli fascisti che rivestono a Livorno importanti cariche, farebbero ritenere che il valore del compendio dei beni da rilevare non superi il milione di lire, mentre lo Stato offre 3.300.000 lire.

Riserve erano anche state fatte nella precedente discussione sulla opportunità della gestione dell'albergo da parte dello Stato; ma il Ministro delle finanze ha fatto sapere che non era intenzione dell'Amministrazione di gestire l'albergo, bensì di rivendere l'immobile o di utilizzarlo per uffici.

Il Ministro delle finanze ha anche chiarito che l'acquisto è stato proposto per irrobustire l'attività industriale della vendita delle bibite estive, che si compie per il tramite delle Terme di Recoaro, facendo presente che tanto le Terme di Recoaro, quanto le Terme delle Acque della Salute di Livorno avrebbero fabbricato le bibite estive con zucchero e con puro succo di frutta degli agrumi della Sicilia e della Calabria, con vantaggi per la economia locale e nazionale. Inoltre le bibite a Livorno si sarebbero fabbricate con lo stesso brevetto in uso a Recoaro.

Ricorda che oggi scade il termine entro cui il Ministero delle finanze dovrebbe esercitare il diritto di opzione, per evitare che le due Società restino libere di vendere gli impianti ad altri. Per quanto fosse prevista una proroga di due mesi all'esercizio della opzione, il Ministro delle finanze, non ha voluto avvalersi di tale facoltà, per lasciare pienamente libera

la Commissione di deliberare nel modo ritenuto più opportuno sul provvedimento in esame.

Ringrazia il Ministro delle finanze di esser intervenuto alla riunione odierna e lo prega di voler fornire i chiarimenti del caso.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, sulla questione di principio sollevata nella precedente adunanza, circa la convenienza che lo Stato faccia l'industriale, osserva che l'argomento è già superato per le note direttive del Governo in materia. Può domandarsi se sia opportuno che lo Stato faccia l'industriale al 100 per cento o che partecipi soltanto al capitale azionario privato; è preferibile comunque che lo Stato, quando è costretto a farlo, eserciti l'industria sullo stesso piano su cui è messa l'industria privata.

Lo Stato, nell'azienda di Recoaro si è trovato a dover gestire prima uno stabilimento di acque minerali e in un secondo tempo anche una fabbrica di bibite con succo di agrumi, con un incremento progressivo che ha infastidito — come è logico — la concorrenza, ma che ha consigliato l'acquisto anche del compendio termale delle acque della Salute di Livorno.

Conferma quanto ha testè riferito il Presidente della Commissione, che cioè si tratta nella specie, di una industria autarchica, in quanto utilizza agrumi nazionali. E poichè l'Azienda di Recoaro è saturata, come produzione, mentre il consumo richiede ancora ingenti quantitativi di bottiglie di succhi di agrumi, opportuno è poter disporre del compendio idrotermale di Livorno, anche perchè in esso si usa lo stesso brevetto di fabbricazione di Recoaro, che altrimenti passerebbe in mani di concorrenti.

Le stime diligentemente fatte dagli Uffici tecnici finanziari non possono essere poste sullo stesso piano delle voci che intorno a questo affare sono state propalate, probabilmente da parte di coloro che hanno tutto l'interesse di mandare a monte l'operazione.

Conferma che egli non ha voluto che l'Amministrazione finanziaria esercitasse oggi il diritto di proroga dell'opzione, avendo desiderato che prima la Commissione del bilancio si pronunciasse non in base a voci incontrollate, bensì meglio valutando i dati ufficiali che danno pieno affidamento.

CERUTTI GIUSEPPE precisa che egli nella precedente riunione non entrò in merito alla valutazione dell'affare, ma tenne soltanto a rilevare che nella specie non vi sono quelle ragioni di preminente interesse

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nazionale che giustifichino l'intervento dello Stato. Si tratta di una piccola industria, che non ha dati buoni risultati nè agli azionisti nè ai creditori della Società; orbene egli pensa che lo sfruttamento di queste piccole industrie non può interessare lo Stato, mentre la Commissione del bilancio ha, con plauso unanime, votato nell'ultima riunione l'aumento di capitale della Cogne, e sarà sempre pronta a dare il suo consenso alle proposte di intervento dello Stato là dove l'interesse nazionale sia veramente preminente.

SCOTTI si associa a quanto ha detto il camerata Cerutti, osservando che lo Stato, anche per mantenersi in quella altissima posizione che gli compete in materia di acque termali, dovrebbe limitare la propria funzione ad assicurare il valore sanitario ed igienico delle acque termali di cui il nostro Paese è riccamente dotato. Quando invece lo Stato intende di fare l'industriale delle acque gassose, va al di là delle sue normali funzioni. Anche se l'azienda di Recoaro oggi è divenuta redditizia, è innegabile che essa ha provocato in altri tempi delle perdite.

Niun dubbio che l'utilizzazione degli agrumi nazionali per bibite estive risponda ad un interesse autarchico; ma ciò non intacca la questione di principio prospettata, che cioè lo Stato, per quanto riguarda il patrimonio idro-termale del nostro Paese, dovrebbe limitarsi a garantire la bontà e l'efficienza sanitaria delle acque stesse. A tal fine potrebbe anzi essere opportuno che le aziende termali dipendessero dalla Direzione generale di Sanità.

MEZZETTI, rileva che questa discussione ha forse avuto una estensione che non meritava. Tiene ad associarsi alle parole pronunziate dal Presidente, che cioè nessuno dei camerati, che hanno interloquito sul disegno di legge, hanno avuto un pensiero ed una parola meno che riguardosa verso la figura amata e venerata del Ministro delle finanze, che porta un nome caro a tutti gli italiani. (*Vivi applausi*). Nè alcun camerata ha mai espresso apprezzamenti non deferenti verso i collaboratori del Ministro delle finanze (*Applausi*).

È però convinto che l'affare proposto non sia vantaggioso per lo Stato, e che esso in definitiva verrebbe ad avvantaggiare un ebreo che fu a suo tempo energicamente combattuto dal Fascismo.

Propone quindi il rigetto del disegno di legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, riconosce che nella specie non è in

gioco un interesse preminente nazionale, altrimenti egli non si rimetterebbe al giudizio della Commissione, come intende di fare, bensì insisterebbe per l'approvazione del provvedimento.

Ringrazia il camerata Mezzetti per le sue cortesi espressioni e conferma che egli sarebbe disposto a lasciar cadere l'operazione se la Commissione del bilancio — assumendosene la responsabilità — si dichiarasse contraria al provvedimento.

Rilevando alcuni accenni del camerata Scotti, precisa che l'azienda di Recoaro procedeva malissimo quando era in mano a privati e che essa invece va assai bene da quando è intervenuto lo Stato. Lo stesso è accaduto anche per Salsomaggiore.

Non può poi aderire al concetto espresso dal camerata Scotti che le aziende termali debbano passare in gestione alla Direzione generale di Sanità.

ARLOTTI osserva che la Commissione del bilancio si è sempre dichiarata contraria allo intervento dello Stato sia nella proprietà, sia nella gestione aziendale delle industrie, a meno che l'iniziativa privata non sia sufficiente al raggiungimento di determinati fini che lo Stato ritenga di interesse nazionale.

PRESIDENTE precisa che la Commissione del bilancio non ha fatto una così recisa affermazione di carattere generale, che contrasterebbe con le basi della politica enunciata nel 1935 in Campidoglio dal Duce il quale dichiarò che talune industrie non possono essere lasciate in balia dell'iniziativa privata, bensì devono essere controllate dallo Stato attraverso gestioni totalitarie o in partecipazione.

Rileva anche che la Commissione del bilancio in questi primi mesi di sua attività ha approvato numerosissimi provvedimenti per rafforzare l'azione dello Stato in certi settori e per autorizzare lo Stato ad intervenire in altri. La Commissione invece si è sempre preoccupata di fissare i limiti di tale intervento e precisamente se questo debba verificarsi soltanto per i settori afferenti alla difesa dello Stato o per altri grandi interessi nazionali, lasciandosi all'iniziativa privata altri settori secondari.

MOLFINO ricorda che la Commissione del bilancio, circa il modo con cui lo Stato può esercitare il suo intervento, ha anche ripetutamente espresso l'avviso che lo Stato si serva dell'Istituto della ricostruzione industriale, ciò per evitare la preoccupazione che ogni Ministero intraprenda attività industriali, come è accaduto per il Ministero

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dell'Africa italiana, della cultura popolare e delle corporazioni.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che soltanto il Ministero delle finanze e quello delle Comunicazioni possono compiere operazioni industriali. I pacchetti azionari delle Società promosse da altri Ministeri si trovano tutti presso il Demanio dello Stato anche per assicurare unità di indirizzo.

MOLFINO concorda su tale unità che vorrebbe pienamente realizzata.

PRESIDENTE riassumendo la discussione, fa rilevare come risulti chiaramente che la totalità della Commissione è contraria al provvedimento, e ciò unicamente per una ragione di ordine generale, in quanto la Commissione stessa non ravvisa che siano di interesse preminente dello Stato l'acquisto e la gestione del compendio termale delle acque della Salute di Livorno.

Conferma ancora una volta che con la sua opposizione a tale disegno di legge la Commissione generale del bilancio non ha inteso, in verun modo, compiere un atto di poca deferenza verso il Ministro (*Vivissimi applausi*) e l'Amministrazione finanziaria, ai quali riafferma la sua piena fiducia. (*Vivissimi applausi*).

Propone quindi che la Commissione non passi alla discussione degli articoli del disegno di legge.

(La proposta è approvata all'unanimità).

Comunica infine alla Commissione che, avuto riguardo all'esito della discussione generale intervenuta, egli non farà alcuna proposta al Presidente della Camera di chiedere la proroga del termine ai sensi e agli effetti dell'articolo 16 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Discussione del disegno di legge: Istituzione dell'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo. (399)

PRESIDENTE, avverte che oltre gli emendamenti dei Camerati Pascolato e Fabbrici, già comunicati alla Commissione nella precedente riunione, sono stati presentati dal Camerata Molfino i seguenti altri:

All'articolo 4, dopo la lettera d), aggiungere:

e) di un membro designato dalla Confederazione Fascista dei Commercianti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 7.

Nulla è innovato all'articolo 76 del testo unico per la finanza locale approvato col Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, per quanto riguarda i Consorzi degli esercenti.

In caso di accettazione dell'emendamento Pascolato, aggiungere, in fine del 2° comma dell'emendamento stesso le parole: «salvo che nei riguardi dei Consorzi degli esercenti, di cui all'articolo 76 del testo unico per la finanza locale».

LANDI, *Relatore aggiunto*, si è preoccupato di conoscere, per incarico avuto dalla Commissione e in assenza del Relatore camerata Bruchi, il pensiero del Ministro delle finanze in ordine agli emendamenti che erano già stati presentati alla Commissione del bilancio e che nel frattempo sono aumentati.

Circa la richiesta presentata dall'Ente della Cooperazione, rileva che il Ministro non si opporrebbe, di massima, alla proposta del camerata Fabbrici perchè a far parte della Commissione per la formazione dell'Albo sia chiamato un membro designato dall'Ente predetto.

Invece il Ministro delle finanze non ha ritenuto di accettare la richiesta del camerata Molfino, diretta ad assicurare che nulla è innovato all'articolo 76 del testo unico della finanza locale per quanto riguarda il Consorzio degli esercenti, essendo tale emendamento superfluo, dal momento che nessuna modifica è stata apportata alla legge fondamentale delle finanze locali; mentre l'emendamento stesso potrebbe dar luogo a fallaci interpretazioni in ordine alla istituzione dell'Albo.

Circa poi la richiesta del camerata Molfino perchè nella Commissione sia incluso un membro designato dalla Confederazione fascista dei commercianti, il Ministro si è espresso in senso contrario, dappoichè i Consorzi degli esercenti, che gestiscono appalti, con provvedimento che risale al 1931, sono inquadrati regolarmente nella Confederazione del credito e assicurazione (Federazione servizi tributari).

Il Ministro delle finanze non ha potuto neppure accettare l'emendamento Pascolato, diretto ad abolire la trattativa privata e a riconoscere la licitazione privata come il solo sistema per il conferimento degli ap-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

palti, anche perchè non è opportuno modificare una legge fondamentale quale è quella della finanza locale, con una legge speciale che tratta un aspetto del tutto particolare della materia.

Ritiene però che l'emendamento Pascolato meriti d'essere accettato come raccomandazione, nel senso che in occasione della riforma della legge sulla finanza locale si tenga conto della necessità che anche per le imposte di consumo, come per le imposte dirette si attui la maggior gara possibile per consentire a tutte le attività di poter portare le loro offerte e concorrere così a ridurre i costi del servizio della imposizione. Ciò è tanto più necessario nel settore in esame, in quanto esiste un ente di diritto pubblico che assume gestioni del genere, al quale bisogna evitare che finisca col soverchiare i privati concorrenti, essendo esso stato creato soprattutto con funzioni di calmieramento.

PASCOLATO ricorda che il problema delle categorie che egli rappresenta in sede sindacale è stato già dibattuto ed ha trovato largo consenso da parte del Ministero delle finanze, convintosi della necessità di sottoporre a controllo le categorie in oggetto. Tutto questo settore è stato opportunamente normalizzato dall'intervento dello Stato, che ha anche creato l'Istituto nazionale per la gestione delle imposte di consumo.

Circa il suo emendamento, diretto a stabilire come norma assoluta il conferimento mediante licitazione privata delle gestioni ad aggio, dichiara che, pur essendo convinto della opportunità della norma proposta, converte l'emendamento stesso in raccomandazione, nel senso che tale norma venga adottata alla prima occasione in cui saranno apportate delle modifiche al testo unico per la finanza locale. Nel frattempo il Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'interno, potranno diramare istruzioni perchè alla trattativa privata si ricorra soltanto quando sia riuscita infruttuosa la licitazione.

Deve poi fare alcune riserve per ciò che riguarda gli emendamenti proposti dai camerati Fabbri e Molino.

Rileva che l'articolo 89 del testo unico per la finanza locale stabilisce che il Prefetto può autorizzare i comuni delle classi H ed I (i comuni cioè che abbiano popolazione non superiore ai 10.000 abitanti) a concedere la gestione delle imposte di consumo alla maggioranza degli esercenti riuniti in consorzio verso il pagamento di un canone annuo che non può essere inferiore al presumibile reddito netto che il comune potrebbe conseguire

dalla gestione diretta delle imposte medesime. È da tener presente, quindi, che la legge del 1931, pur non abolendo totalmente questa forma di appalto, l'ha voluta limitare ai più piccoli comuni del Regno.

Nota, poi, che i Consorzi pur non potendo considerarsi delle vere e proprie società commerciali regolarmente costituite, hanno tuttavia personalità giuridica propria, e la gestione daziaria degli esercenti riuniti in consorzio è parificata, come ha già più volte ribadito con apposite circolari il Ministero delle finanze, ad un appalto vero e proprio e, come questo, non è affatto commerciale.

Ricorda che il Consiglio di Stato stesso ha avuto modo di occuparsi dei Consorzi degli esercenti, affermando che questi hanno una personalità giuridica distinta da quella dei soci e che, avendo scopo di lucro, debbono considerarsi veri appaltatori; pertanto vanno inquadrati nella Federazione nazionale fascista dei servizi tributari.

Il decreto ministeriale 14 novembre, 1931-X ha infatti attribuito i consorzi di esercenti alla Confederazione delle aziende di credito e di assicurazione. Non crede quindi che possa accogliersi la richiesta diretta ad aggiungere un membro designato dalla Confederazione fascista dei commercianti a rappresentare i consorzi nel seno della Commissione per la formazione dell'Albo degli appaltatori, per l'ovvia ed assorbente ragione che essendo i consorzi stessi inquadrati nella Federazione nazionale fascista dei servizi tributari, dalla stessa sono rappresentati anche nella Commissione per l'Albo.

Per quanto concerne l'altro emendamento del camerato Molino, di natura cautelativa, diretto ad assicurare che nulla è innovato all'articolo 76 del testo unico della finanza locale per i Consorzi degli esercenti, osserva che per l'articolo 76 citato ai Consorzi di esercenti non può essere conferito l'appalto se non a canone fisso. Ora, l'emendamento del camerato Molino, potrebbe far credere che i Consorzi debbano essere sottratti alla disciplina dell'Albo e dei conferimenti degli appalti e pertanto non appare giustificato. Ricorda che nella recente analoga disciplina effettuata per le esattorie delle imposte dirette, tutte le persone fisiche e giuridiche sono tenute ad iscriversi nell'albo nazionale degli esattori delle imposte dirette e sono, senza eccezioni, soggette all'osservanza delle stesse norme per quel che riguarda il conferimento delle gestioni. Non si comprende quindi perchè dovrebbero essere esclusi i Consorzi tra gli esercenti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Per quanto concerne gli emendamenti presentati dal camerata Fabbrici, diretti ad assicurare in seno alla Commissione la presenza di rappresentanti della cooperazione, rileva che le Cooperative sono ammesse a gestire appalti, ma in tale funzione sono enti come gli altri. Non vi è una ragione per ammettere la intrmissione di una categoria nella tutela degli interessi di un'altra categoria: ciò sarebbe anche contrario al nostro assetto organizzativo-sindacale.

Ritiene quindi che gli emendamenti del camerata Fabbrici non possano essere accolti.

BRUCHI si unisce alla raccomandazione del camerata Pascolato perchè il Ministero usi con moderazione della facoltà di concedere gli appalti a trattativa privata. Non deve nemmeno dimenticarsi che c'è di mezzo un ente parastatale per la esazione delle imposte di consumo, il quale deve scendere in campo non per assumere funzioni di monopolio, bensì di calmieramento.

MOLFINO insiste nel suo emendamento all'articolo 4 concernente la rappresentanza che la Confederazione commercianti deve avere in seno alla Commissione per la formazione dell'Albo degli appaltatori. La sua richiesta è giustificata dal fatto che i Consorzi di esercenti gestiscono appalti in oltre un migliaio di comuni, e poi anche perchè le funzioni che i Consorzi di esercenti svolgono rappresentano un apporto che è in decisivo contrasto con gli appaltatori privati, in quanto essi rappresentano la disciplina corporativa della categoria. Questa si unisce in Consorzi per esigere i tributi in nome del comune alle condizioni che potrebbero fare i privati, riservando gli utili a vantaggio della categoria che paga e quindi anche del consumo che è quello su cui si ripercuote il tributo.

Ritiene utile che tale sistema venga esteso e che quindi i commercianti abbiano una rappresentanza in seno alla Commissione.

FABBRICI crede che il Ministero delle corporazioni sia sede più competente per la tesi sindacale prospettata dal camerata Pascolato.

Afferma, poi che il suo emendamento si basa su disposizioni di carattere fondamentale per l'ordinamento corporativo e precisamente sulla legge di attuazione di quella 3 aprile 1926, in cui è detto che le imprese esercitate in forma cooperativa sono inquadrate in una Federazione distinta da quella che raccoglie imprese similari. È ovvio quindi che l'Ente nazionale fascista della coopera-

zione debba essere ammesso a designare un rappresentante in seno alla Commissione per la formazione dell'Albo.

LANDI ricorda nuovamente che per i Consorzi degli esercenti esiste un decreto del Ministero delle corporazioni del 1934, che li inquadra, a tutti gli effetti, nella Federazione dei servizi tributari.

Afferma che questi Consorzi di esercenti avevano la loro ragione di essere quando erano gli esercenti che pagavano l'imposta di consumo; non oggi in cui le imposte di consumo sono pagate da tutte le categorie. Epperò nella riforma della finanza locale andrebbe esaminata la possibilità di sopprimere questi Consorzi, i quali oltre tutto non hanno una adeguata disciplina sociale.

PASCOLATO non crede che esista il contrasto accennato dal camerata Molfino fra i Consorzi e gli appaltatori privati, tranne quello concernente l'ammontare delle riscossioni, dappoichè l'appaltatore privato ha interesse ad incassare di più ed i Consorzi ad incassare di meno.

MOLFINO fa presente che nella specie si tratta di spese di gestione, le quali se sono di ammontare inferiore vanno a vantaggio di coloro che pagano. Esclude poi che i Consorzi degli esercenti manchino di disciplina sociale.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione, e pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Si approvano gli articoli 1, 2 e 3).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, all'articolo 4 dichiara di non potere accettare l'emendamento del camerata Molfino. Quanto agli emendamenti del camerata Fabbrici, ricorda di aver già fatto conoscere per lettera il pensiero del Governo. Crede per altro di dover insistere nel non accettare quello sostitutivo della lettera d) rimettendosi al giudizio della Commissione per quello aggiuntivo.

MOLFINO insiste nel suo emendamento.

FABBRICI insiste anch'egli negli emendamenti da lui proposti.

PRESIDENTE pone ai voti il seguente emendamento del camerata Fabbrici non accettato dal Governo:

All'articolo 4, lettera d), sostituire:

d) di due membri, dei quali uno designato dalla Federazione nazionale fascista dei servizi tributari ed uno dall'Ente nazionale fascista della cooperazione in rappresentanza delle Cooperative appaltatrici.

(Non è approvato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Pone ai voti l'altro emendamento proposto del camerata Fabbrici per il caso di rigetto dell'emendamento di cui sopra:

Aggiungere dopo la lettera d) la seguente lettera:

e) di un membro designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, si rimette alla Commissione.

(Dopo prova e controprova l'emendamento risulta non approvato).

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento del Consigliere Molfino:

All'articolo 4, dopo la lettera d), aggiungere:

e) di un membro designato dalla Confederazione fascista dei commercianti.

(Non è approvato).

(L'articolo 4 è approvato nel testo ministeriale — Si approvano anche gli articoli 5 e 6).

Pone ai voti il seguente articolo aggiuntivo proposto dal camerata Molfino, non accettato dal Governo:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 7.

Nulla è innovato all'articolo 76 del testo unico per la finanza locale approvato col Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, per quanto riguarda i Consorzi degli esercenti.

(Non è approvato).

Ricorda che l'emendamento presentato dal camerata Pascolato sotto forma di articolo aggiuntivo è il seguente:

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

ART. 7.

L'articolo 86, comma terzo, del testo unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, è come appresso modificato: « Il conferimento della gestione ad aggio, di cui al presente articolo, ha luogo mediante licitazione privata tra persone o ditte iscritte nell'Albo nazionale che abbiano una adeguata organizzazione in materia e che diano pieno affidamento di retta amministrazione per solvibilità, correttezza e competenza tecnica ».

La trattativa privata prevista dall'ultimo comma dell'articolo 86 del testo unico 14 set-

tembre 1931-IX, n. 1175 e dal Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 640, è abolita.

Poichè il Governo non ha accettato l'emendamento, il proponente ha dichiarato di convertirlo in raccomandazione.

PASCOLATO formula la raccomandazione nei seguenti termini: « La modificazione proposta (aggiunta dell'articolo 7) venga introdotta alla prima occasione in cui saranno apportate modifiche al Testo Unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175.

Nel frattempo il Ministero delle finanze, di concerto con quello degli interni, dirami istruzioni nel senso che la trattativa privata prevista dall'ultimo comma dell'articolo 16 del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175 e del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 640, abbia luogo soltanto quando sia riuscita infruttuosa la licitazione ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara che, in sede di eventuali modifiche del testo unico per la finanza locale, non mancherà di esaminare la possibilità di accogliere la prima parte della raccomandazione del consigliere Pascolato.

Per quanto concerne invece la seconda parte della raccomandazione stessa dichiara di non poterla accettare, in quanto essa vincolerebbe il potere esecutivo. Assicura però il camerata Pascolato che il Ministero, nel conferimento delle gestioni ad aggio, si avvarrà normalmente della licitazione privata, pur non assumendo impegno di non fare ricorso alla trattativa privata quando tale forma di conferimento dovesse appalesarsi utile.

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Contrattazioni dei titoli a termine. (402)

PRESIDENTE comunica che per questo disegno di legge il Governo ha proposto il seguente nuovo testo:

ART. 1.

L'articolo unico del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931-IX, n. 950, convertito nella legge 31 dicembre 1931-X, n. 1657, è modificato come di seguito:

Il Ministero delle finanze ha facoltà di disporre che le operazioni a termine sui titoli non possano essere effettuate se non contro deposito dei titoli stessi o della relativa co-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

apertura in contanti nella misura che sarà di volta in volta determinata e per il periodo di tempo ritenuto opportuno in relazione alle condizioni del mercato, a meno che non trattisi di compensazione di altrettanti titoli in posizione. Analoga facoltà ha il Ministero delle finanze per le operazioni a premio e per i riporti.

I contratti di borsa a termine conclusi senza che nessuna delle due parti abbia effettuato il deposito non sono validi.

Qualora il deposito sia stato eseguito da una sola delle due parti, questa ha la scelta o di costringere l'altra all'adempimento del contratto o di domandarne lo scioglimento.

ART. 2.

I documenti sostitutivi dei titoli che provvisoriamente non si trovino in possesso del venditore a termine, perchè depositati per la partecipazione ad assemblee societarie, per l'esercizio di diritti di opzione o per le operazioni di tramutamento al portatore, sono validi per il deposito di cui all'articolo precedente.

ART. 3.

Gli agenti di cambio, le banche, i commissionari ed in genere tutti gli operatori di borsa che trasgrediscono alle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge sono sottoposti ai provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 9 e 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272, all'articolo 20 del Regolamento approvato col Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, all'articolo 5 del Regio decreto-legge 7 marzo 1925-III, n. 222 e all'articolo 16 del Regio decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815.

ARMENISE, *Relatore*, rileva che con questo disegno di legge il Ministero delle finanze si propone di intervenire nel mercato dei valori per evitare che particolari tendenze del mercato stesso abbiano ed influire sfavorevolmente sui corsi dei titoli. Per le operazioni a termine, per le operazioni a premi e per i riporti il provvedimento dà quindi facoltà al Ministro di disporre che sia effettuato il deposito dei titoli stessi, o il versamento della relativa copertura in contanti nella misura che sarà di volta in volta determinata e per il periodo di tempo ritenuto opportuno, a meno che non trattisi di compensazioni di altrettanti titoli in posizione.

Ricorda che attualmente questa materia è regolata dalle disposizioni del 1931, e che mentre prima esisteva l'obbligo della copertura nella misura fissa del 25 per cento, si è introdotto poi il principio dell'applicazione

facoltativa di siffatto deposito. In pratica le disposizioni non hanno raggiunto lo scopo prefissosi, mentre hanno provocato degli inconvenienti, ciò soprattutto per la insufficienza dei mezzi di controllo, per la mitezza delle sanzioni oltre che per altre ragioni.

Questo disegno di legge rafforza le norme in vigore, per cui, pur rimanendo fermo il principio dell'applicazione facoltativa del deposito e della copertura, si lascia chiaramente intendere che in caso di necessità tale copertura potrebbe essere coattivamente elevata anche al cento per cento e si introduce il principio della invalidità dei contratti per il caso che nessuna delle due parti abbia effettuato il deposito.

Rileva la gravità di tale norma, appena attenuata dall'ultimo capoverso dell'articolo primo, il quale dispone che qualora il deposito sia stato eseguito da una sola delle due parti, questa ha la scelta o di costringere l'altra all'adempimento del contratto o di domandarne lo scioglimento. Ritiene che tale norma, contrastante con i principi generali del diritto, possa produrre inconvenienti nella vita pratica e rapida delle contrattazioni. Si augura perciò che il Ministero delle finanze nelle istruzioni che emanerà per l'applicazione della nuova legge, saprà stabilire procedure adeguate, eliminando intralci formali dannosi.

L'articolo 2 riconosce la validità dei documenti sostitutivi dei titoli, quando questi siano depositati per la partecipazione ad assemblee societarie o per altre operazioni.

L'articolo 3^o infine determina le sanzioni per eventuali inadempienze.

Rileva che le quotazioni di borsa di questo ultimo periodo presentano progressi notevoli e simultanei per tutti i valori ed è convinto che i mercati dei titoli sono in definitiva dominati dalla legge del tornaconto, sicchè tanto la speculazione, quanto l'impiego effettivo, trovano sempre in sè una naturale autoregolazione. È sempre la misura del reddito che determina fondamentalmente l'impiego e ristabilisce l'equilibrio. Indubbiamente però il disegno di legge in esame appresta al Ministero delle finanze un efficace strumento per intervenire quando l'interesse pubblico lo richieda.

Propone quindi l'approvazione del disegno di legge e formula le seguenti raccomandazioni:

1^o) che sia esaminata la opportunità, di stabilire, con altro provvedimento, in una misura fissa il deposito, e ciò allo scopo di evitare sbandamenti del mercato per effetto di improvvise variazioni della misura del deposito;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

2°) che siano concessi almeno due giorni per effettuare il deposito, tenendo conto delle necessità della clientela operatrice, che spesso è lontano dalle Borse.

3°) che siano emanate particolari disposizioni per distinguere i riporti finanziari dai riporti speculativi in modo da lasciare liberi quelli finanziari veri e propri.

CERUTTI GIUSEPPE rileva che in questo progetto vi sono due importanti innovazioni, la prima quella che dà facoltà al Ministro delle finanze di aumentare con suo decreto l'entità del deposito, la seconda quella che sancisce una penalità a carico degli inadempienti, stabilendo che ove la controparte non effettui nel termine stabilito il relativo deposito, la parte adempiente acquista, immediatamente il diritto di far decadere il contratto, a suo piacimento. Si dichiara favorevole a queste misure di rigore, affinché gli scopi che la legge si propone possano essere pienamente raggiunti. In tale modo si eviterà quanto è successo per il passato, allorché si verificavano deviazioni di clientele in danno di coloro che hanno inteso sempre rispettare la legge a favore di agenti meno scrupolosi e meno osservanti della legge stessa.

Raccomanda al Ministro di voler elevare a tre giorni il termine per il deposito dei titoli, essendo note le difficoltà che la clientela incontra per disporre dei titoli stessi, a causa degli orari delle cassette di sicurezza, degli orari unici che vengono decretati per gli uffici, delle eventuali assenze degli interessati dalla residenza. Approva invece che il deposito del danaro contante sia fatto nelle 24 ore successive alla stipulazione del contratto perchè chi acquista titoli deve avere la disponibilità immediata del danaro.

Circa la forma del deposito per la vendita a termine di titoli di Stato vorrebbe che nel Regolamento venisse disposto rigorosamente che debbano essere sempre depositati i titoli che il venditore intende realizzare, non essendo concepibile, nell'attuale clima, che possano venire in Borsa persone a vendere titoli di Stato non posseduti.

Passando ai riporti trova opportuno che il 25 per cento del deposito iniziale venga bloccato per la persona che non ha completato ancora l'intero versamento dei titoli, mentre non trova giusto che sia preteso un deposito anche dalla persona che interviene nel mercato dei valori con danaro vero e proprio per investirlo transitoriamente in operazioni di riporto. È infatti convinto che il Governo intende disciplinare le operazioni a termine, senza però fermare il grande movimento di

capitali verso gli investimenti in titoli, anzi agevolando le forme di proroga e di riporto finanziario a favore di coloro che credono veramente nello sviluppo delle aziende e che non hanno tuttavia l'intera somma per pagare le azioni sottoscritte.

Non dissimula che è difficile differenziare i riporti finanziari da quelli speculativi, ma con l'oculato controllo dei trasferimenti diretti dei titoli, si ha tuttavia la possibilità di discriminare le due forme di riporto.

Prospetta anche l'opportunità che siano esentati da ogni forma di deposito i contratti sopra titoli non quotati in Borsa: ci sono a volta negoziazioni di interi pacchetti azionari che non hanno quotazioni ufficiali; essi quindi potrebbero essere esentati dalla disciplina del deposito.

Esaminando il movimento dei titoli di questi ultimi tempi, rileva che ovunque si riscontra una ascesa, per l'aumento dei valori reali quali sono le azioni. Ciò tanto più in quanto, fatta eccezione per alcuni titoli dello Stato, ai portatori di altre obbligazioni o di titoli a reddito fisso è stata fatta una situazione di sfavore. Osserva a tal proposito che mentre sono stati esclusi dalla nuova imposta patrimoniale i creditori di conto corrente, gli obbligazionisti — che in fondo sono anch'essi creditori di conto corrente a lunga scadenza con un determinato interesse e con rimborsi a sorteggio — sono stati sottoposti alla imposta. Il pubblico è così portato più facilmente verso i valori azionari; e le operazioni di riporto e di proroga di posizioni speculative sono state talmente ridotte in questo mese da dimostrare come gli acquisti di titoli azionari fossero di vero e proprio investimento di capitale. Questo afflusso del risparmio verso i titoli azionari è anche dovuto al fatto che il Regime Fascista ha permeato di uno spirito vero e reale di onestà l'amministrazione delle nostre Anonime, sicché l'interessamento del capitale si estende sempre più verso la produzione italiana.

Concludendo afferma la opportunità che sia lasciato libero questo sano afflusso di capitali alle Borse sia verso i valori industriali sia verso i titoli dello Stato, dei quali si compiace rilevare che le quotazioni sono oggi superiori a quelle del 30 giugno 1939 malgrado tutti gli avvenimenti internazionali verificatisi. (*Approvazioni*).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, ha ascoltato con molto interesse la elevata relazione del camerata Armenise e la larga esposizione del camerata Cerutti, rilevando che questo disegno di legge ha tenuto

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

presente le osservazioni e i desideri manifestati al Ministero delle Finanze da numerosi camerati della Commissione del bilancio. Ritiene che il nuovo testo risponda alle giuste esigenze di questo delicato settore; terrà tuttavia conto, in sede di regolamento, delle raccomandazioni che sono state fatte ed esaminerà in particolare il problema della discriminazione, ben difficile, tra riporti finanziari e riporti speculativi.

Riconosce che nell'attuale momento l'apporto del risparmio privato alle Borse è notevole; ma bisogna anche prevedere che la speculazione possa di nuovo entrare in azione. Rileva che i titoli sono effettivamente saliti e che il tasso di capitalizzazione è ridotto per molti titoli industriali ad un limite che va dal 3 al 4 per cento, per la politica seguita dal Governo fascista di mantenere per quanto è possibile bassi i dividendi, affinché i maggiori utili vadano alla riserva. Il provvedimento, dando al Ministero delle finanze la facoltà di esigere un deposito anche superiore al 25 per cento permetterà comunque al Governo di tenere a freno la speculazione.

PRESIDENTE pone in votazione gli articoli del disegno di legge nel nuovo testo presentato dal Governo.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Trasformazione dell'« Ente di Rinascita Agraria per le Tre Venezie » in « Ente Nazionale per le Tre Venezie ». (414)

PASCOLATO, *Relatore*, ricorda che l'Ente di Rinascita Agraria per le tre Venezie venne eretto in ente morale nel 1921 ed aveva per compito funzioni di bonifica, di trasformazione e di riordinamento della proprietà fondiaria, compiti che sono stati in parte assolti in quanto benemeriti Istituti di credito hanno conferito notevoli capitali. Successivamente sono state affidate all'Ente funzioni dirette all'acquisto di appezzamenti di terreni siti in posizioni di confine per appoderarli. Tale importante compito richiese l'intervento dello Stato, che è avvenuto in diversa misura e proficuamente.

Il Duce ha, perciò, voluto la trasformazione dell'Ente morale in Ente nazionale e l'Istituto potrà così assolvere ai nuovi importanti compiti anche in rapporto ai recenti noti accordi con la Germania.

Rileva che l'articolo 14 prevede che il capitale del nuovo Ente dovrà constare delle

attività patrimoniali risultanti all'atto dell'entrata in vigore della legge, decurtate dalle quote residue del capitale sociale, che saranno rimborsate agli Istituti partecipanti alla formazione del capitale stesso.

Ritiene che sarebbe preferibile modificare la disposizione nel senso di deferire al Ministero delle finanze l'accertamento delle quote residue da portare in decurtazione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Si approvano gli articoli da 1 a 13).

Avverte che all'articolo 14 il camerata Pascolato ha così formulato la sua proposta di emendamento:

«*Alla lettera a) sostituire le parole decurtate delle quote residue del capitale sociale, che saranno rimborsate agli Istituti partecipanti alla formazione del capitale stesso, con le seguenti: decurtate delle quote residue che saranno accertate dal Ministero delle finanze e che saranno rimborsate agli Istituti partecipanti alla formazione del capitale sociale.*»

Pone a partito l'articolo 14 con tale emendamento.

(È approvato — Si approvano anche gli altri articoli del disegno di legge).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dei redditi derivanti dalla produzione di pellicole a lungo ed a corto metraggio dichiarate nazionali. (421)

PRESIDENTE, ricorda che in altra riunione furono sollevati dei dubbi sulla opportunità della esenzione contemplata nel disegno di legge in esame.

Il Ministro delle finanze, pur accogliendo favorevolmente il concetto che le esenzioni dalle imposte devono essere contenute entro limiti ristretti, ritiene che nel caso in esame la deroga possa essere consentita trattandosi di un campo molto limitato e di una industria per lo sviluppo della quale il Governo è deciso a fare qualche sacrificio.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Determinazione della competenza territoriale degli Istituti di credito fondiario. (449)

MASETTI, *Relatore*, ricorda che la competenza territoriale degli Istituti di Credito Fondiario che operano nel Regno non è eguale per tutti. Alcuni hanno facoltà di operare in tutto il Regno, altri in zone limitate; e ciò, in parte, a causa della loro origine. Il Governo ha sentito quindi la opportunità di provvedere perchè la zona di attività delle sezioni esercenti il Credito Fondiario venga a coincidere con quello che è il normale campo di attività bancaria dei rispettivi istituti. A tanto provvede il disegno di legge in parola, che peraltro contempla una eccezione opportuna per la Cassa di Risparmio di Bologna, la quale conserva le zone dell'Emilia e delle Marche, per il Credito fondiario sardo che può operare anche nel territorio del Governatorato di Roma e per la sezione della Cassa di Risparmio di Gorizia perchè possa esercitare il credito fondiario anche nei comuni delle Provincie di Trieste e Udine, nei quali la sezione ha in corso operazioni di mutuo.

Il disegno di legge stesso espressamente dichiara, per evitare ogni dubbio, che nulla

è innovato circa la competenza territoriale della sezione autonoma di Credito fondiario della Banca nazionale del lavoro per quanto riguarda l'esercizio del credito agrario di miglioramento e del credito edilizio.

MEZZETTI afferma che queste nuove norme rispondono ad una sentita necessità. Vorrebbe che si giungesse anche ad una sistemazione unitaria della tecnica dei mutui con una vigilanza sul sistema delle spese. Ciò per evitare disparità di condizioni tra provincie e provincie.

BRUCHI pur approvando il disegno di legge rileva che di fatto le Sezioni di credito fondiario hanno anche per il passato ristretto, in generale, la loro attività alle zone entro cui gli Istituti ai quali esse appartengono, compiono le ordinarie operazioni di Banca.

PRESIDENTE pone in votazione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge *(Vedi Allegato)*.

La riunione termina alle 13.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Finanziamenti previsti dal Regio decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1873, e dal Regio decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574. (350)

ARTICOLO UNICO.

I finanziamenti previsti nell'articolo 2 del Regio decreto 25 novembre 1938-XVII, numero 1873, e nell'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574, convertito nella legge 10 luglio 1939-XVII, n. 1155, potranno essere effettuati dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali anche ad un ente finanziario all'uopo autorizzato con decreto del Ministro per le finanze, al quale le ditte assuntrici delle commesse statali abbiano ceduto i relativi crediti.

Le operazioni cambiarie del detto ente finanziario col Consorzio saranno contenute nei limiti che verranno fissati dal Comitato dei Ministri previsto nell'articolo 12 del decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Le cessioni dei crediti verso lo Stato a favore dell'ente finanziario suddetto sono soggette alla imposta fissa di registro di lire 20.

Gli effetti cambiari rilasciati per i finanziamenti suddetti da ditte industriali o dall'ente finanziario a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, e le relative rinnovazioni, sono soggetti alla tassa fissa di bollo di lire venti.

Modificazioni al Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, riguardanti la costituzione ed il funzionamento della Commissione centrale delle imposte. (385)

ART. 1.

All'articolo 32 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, è sostituito il seguente:

La Commissione centrale è composta di un presidente e di venticinque membri, cinque dei quali con funzioni di vice-presidenti, tutti nominati dal Ministro delle finanze.

Essa è suddivisa in cinque sezioni la cui composizione e specifica competenza in materia di imposte dirette od indirette viene determinata annualmente con provvedimento del presidente.

Il presidente ed i vice-presidenti sono scelti fra i membri del Senato del Regno.

Gli altri componenti sono scelti fra le seguenti categorie.

- a) consiglieri di Stato;
- b) consiglieri della Corte dei conti;
- c) magistrati aventi grado non inferiore al quarto;
- d) avvocati dello Stato aventi grado non inferiore al quarto;
- e) funzionari dell'Amministrazione finanziaria centrale di grado non inferiore a direttore capo di divisione in attività di servizio o a riposo.

I membri della Commissione centrale, esclusi il presidente ed i vice-presidenti, cessano dalla carica col compimento del settantesimo anno di età.

Il Ministro delle finanze, di propria iniziativa o su proposta del presidente della Commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di altre sezioni.

Ciascuna sezione è composta di un vicepresidente e di quattro membri e nella stessa sezione non possono appartenere, se non temporaneamente a sensi dell'articolo 15 del Regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, più membri della stessa categoria.

La Commissione centrale viene convocata a sezioni unite per l'esame delle controversie per le quali le Commissioni provinciali, pronunciando in sede di rinvio, non siansi uniformate al principio di diritto affermato dalla Commissione centrale, nonchè per l'esame delle controversie che i presidenti

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

delle sezioni ritengano necessario deferire al giudizio delle sezioni unite.

Il presidente della Commissione ha sempre facoltà di sottoporre all'esame delle sezioni unite quelle controversie che a suo insindacabile giudizio abbiano particolare importanza o importino risoluzioni di massima.

Le sezioni unite sono costituite dalle sezioni aventi la stessa competenza per materia di imposte: nelle decisioni a sezioni unite i presidenti delle singole sezioni hanno voto deliberativo alla pari dei membri e per la validità delle decisioni occorre la presenza di almeno la metà dei membri che compongono complessivamente le singole sezioni: nel caso in cui i componenti le sezioni unite siano in numero pari e si abbia parità di suffragio, prevale il voto del presidente.

Il presidente oltre a presiedere le sezioni unite della Commissione può assumere la presidenza di qualunque sezione.

Per quanto non sia espressamente innovato dal presente articolo, continuano ad essere applicate per la composizione ed il funzionamento della Commissione centrale le norme attualmente in vigore.

ART. 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo 4 della presente legge avranno vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Istituzione dell'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo. (399)

ART. 1.

È istituito presso il Ministero delle finanze l'Albo nazionale degli abilitati ad assumere appalti per la riscossione delle imposte di consumo.

Per assumere la concessione in appalto della riscossione delle imposte di consumo è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale.

Per ottenere l'iscrizione all'Albo occorre dimostrare di avere l'idoneità morale, finanziaria e tecnico-professionale a ben condurre la gestione delle imposte di consumo e di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 77 del testo unico per la finanza locale approvato col Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175.

Il Governo è autorizzato, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, ad emanare con decreto Reale, su proposta del

Ministro delle finanze di concerto con quello dell'interno, le norme per la formazione e per la tenuta dell'Albo.

ART. 2.

Presso il Ministero delle finanze è costituita una Commissione che provvede allo esame delle domande di iscrizione ed alla revisione dei requisiti degli appaltatori già iscritti, e che delibera in merito alle ammissioni ed alla cancellazione degli iscritti.

La cancellazione degli appaltatori dall'Albo, oltre che per decadenza dichiarata ai sensi degli articoli 85 e 87 del testo unico per la finanza locale, è anche deliberata per indegnità morale e politica e per litigiosità.

Le deliberazioni della Commissione vengono ratificate e rese esecutive dal Ministro per le finanze con provvedimento non motivato e insindacabile.

ART. 3.

Gli appaltatori, che all'entrata in vigore della presente legge siano titolari di gestioni delle imposte di consumo, possono ottenere l'iscrizione all'Albo qualora comprovino di avere esercitate senza rilievi le effettive funzioni di appaltatore delle imposte di consumo.

Coloro che non conseguiranno l'iscrizione all'Albo potranno continuare nelle gestioni sino alla scadenza del contratto in corso, purchè non intervengano motivi di decadenza a norma degli articoli 85 e 87 del testo unico per la finanza locale.

ART. 4.

La Commissione di cui al precedente articolo 2 è costituita con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:

- a) del Direttore generale dei servizi per la finanza locale, Presidente;
- b) del Direttore capo della divisione Comuni presso il Ministero dell'interno;
- c) del Direttore capo della divisione delle imposte di consumo presso il Ministero delle finanze;
- d) di due membri designati dalla Federazione nazionale fascista dei servizi tributari.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario amministrativo del Ministero delle finanze di gruppo A e di grado non inferiore al IX.

I componenti indicati alle lettere a), b), c), possono farsi rappresentare dai funzionari

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che legalmente li sostituiscono; gli altri membri restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 5.

L'iscrizione all'Albo è soggetta ad una tassa annuale di concessione governativa, nella misura di lire cinquanta.

La tassa è riscossa in modo ordinario presso l'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione risiede l'appaltatore.

Per mantenere in vigore la iscrizione all'Albo i richiedenti debbono, entro il 31 dicembre di ogni anno, esibire al Ministero delle finanze la quietanza dell'eseguito pagamento della tassa per il successivo anno.

In difetto di ciò e se l'interessato non abbia chiesto prima del 31 dicembre dell'anno in corso la cancellazione dall'Albo, egli incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 9 della legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificato col Regio decreto 26 marzo 1939-XVII, n. 1481, e si procede alla cancellazione dall'Albo di ufficio.

La misura dei diritti per il rilascio dei certificati di iscrizione all'Albo sarà determinata con decreti del Ministro per le finanze ed i relativi proventi affluiranno al bilancio di entrata.

Per le spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo e per quelle inerenti alla Commissione di cui all'articolo 2, viene stanziato annualmente un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

ART. 6.

Della avvenuta costituzione dell'Albo sarà dato avviso mediante pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dalla data di pubblicazione di tale avviso resta abrogato il n. 19 dell'articolo 77 del testo unico per la finanza locale.

Contrattazioni dei titoli a termine. (402)

ART. 1.

L'articolo unico del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931-IX, n. 950, convertito nella legge 31 dicembre 1931-X, n. 1657, è modificato come di seguito:

Il Ministero delle finanze ha facoltà di disporre che le operazioni a termine sui titoli

non possano essere effettuate se non contro deposito dei titoli stessi o della relativa copertura in contanti nella misura che sarà di volta in volta determinata e per il periodo di tempo ritenuto opportuno in relazione alle condizioni del mercato, a meno che non trattisi di compensazione di altrettanti titoli in posizione. Analoga facoltà ha il Ministero delle finanze per le operazioni a premio e per i riporti.

I contratti di borsa a termine conclusi senza che nessuna delle due parti abbia effettuato il deposito non sono validi.

Qualora il deposito sia stato eseguito da una sola delle due parti, questa ha la scelta o di costringere l'altra all'adempimento del contratto o di domandarne lo scioglimento.

ART. 2.

I documenti sostitutivi dei titoli che provvisoriamente non si trovino in possesso del venditore a termine, perchè depositati per la partecipazione ad assemblee societarie, per l'esercizio di diritti di opzione o per le operazioni di tramutamento al portatore, sono validi per il deposito di cui all'articolo precedente.

ART. 3.

Gli agenti di cambio, le banche, i commissionari ed in genere tutti gli operatori di borsa che trasgrediscono alle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge sono sottoposti ai provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 9 e 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272, all'articolo 20 del Regolamento approvato col Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, all'articolo 5 del Regio decreto-legge 7 marzo 1925-III, n. 222 e all'articolo 16 del Regio decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815.

Trasformazione dell'« Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie » in « Ente Nazionale per le Tre Venezie ». (414)

ART. 1.

L'Ente di Rinascita Agraria per le Tre Venezie, eretto in ente morale col Regio decreto 8 settembre 1921, n. 1343, estende la sua azione ad ogni forma di attività economica sociale ed educativa, assumendo la denominazione di « Ente Nazionale per le Tre Venezie ».

Esso agisce in concorso con gli enti locali e, ove occorra, ne integra l'azione, in armonia

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

alle direttive dei Prefetti delle provincie venete.

Ha sede in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; e può costituire uffici distaccati nel territorio della sua giurisdizione, che comprende anche la provincia di Zara.

ART. 2.

L'Ente si propone:

1°) di assumere l'esecuzione di opere di bonifica, trasformazione e riordinamento della proprietà fondiaria, agendo in qualità di acquirente, affittuario o appaltatore, oppure di delegato dell'Autorità governativa, di Consorzi e di altri enti;

2°) di acquistare fondi urbani, a qualsiasi uso destinati;

3°) di rilevare e cedere aziende industriali e commerciali, comprese le alberghiere;

4°) di promuovere la costituzione e di agevolare il funzionamento di ogni iniziativa nel campo dell'assistenza sociale nonchè di istituzioni aventi carattere educativo e culturale;

5°) di promuovere, col consenso del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro delle finanze, la costituzione o partecipare a società, consorzi, istituti, associazioni, ecc.

ART. 3.

L'Ente può chiedere il trasferimento in sua proprietà di immobili, a chiunque appartengano, quando appaiano suscettibili di essere utilizzati per i suoi fini istituzionali.

La richiesta di attribuzione e l'indennità offerta sono notificate, a cura dell'Ente, al proprietario dell'immobile che risulti iscritto nelle matricole e nei registri catastali; a coloro che, dai registri del Conservatore delle ipoteche, risultino avere diritti sull'immobile, e all'Intendente di Finanza agli effetti dell'articolo 56 del Regio decreto 5 febbraio 1922, n. 78, e per la tutela di ogni altro interesse della finanza.

Se si tratti di persone che non abbiano residenza, domicilio o dimora conosciuti nel Regno, la notifica è fatta mediante consegna dell'atto al Podestà del Comune o dei Comuni dove sono situati i beni, ed inserzione di un estratto di esso nel giornale degli annunci legali della provincia.

In ogni caso, subito dopo disposte le notificazioni, un sunto della richiesta è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed affisso nei dieci giorni successivi alla pubbli-

cazione e per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune ove trovansi situati i beni.

Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* chiunque vantando un diritto reale sull'immobile può notificarne l'esistenza all'Ente e presentare le sue opposizioni, anche nei riguardi delle indennità.

ART. 4.

Alla scadenza del detto termine, l'Ente ne riferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale, sentito il Collegio Arbitrale, di cui all'articolo 8, sulla sussistenza delle condizioni previste per la richiesta di attribuzione e sulle eventuali opposizioni, promuove il trasferimento in proprietà dell'immobile, che è disposto con decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto, quando trattisi di immobile appartenente ad enti pubblici, col Ministro che lo ha in consegna od esercita la vigilanza sull'ente proprietario.

Con lo stesso decreto è disposto il pagamento dell'indennità a favore degli aventi diritto, quando l'ammontare di essa sia stato concordato tra le parti; in caso diverso, è disposto il deposito della indennità alla Cassa depositi e prestiti, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a favore degli aventi diritto.

Il deposito dovrà effettuarsi nei trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto, il quale è emanato entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della richiesta ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La mancata emanazione del decreto entro il detto termine toglie ogni effetto agli atti preliminari, ma non conferisce diritto alcuno al risarcimento dei danni, diretti o indiretti, o a rimborso di spesa.

Il provvedimento Sovrano che pronuncia l'attribuzione è, a cura dell'Ente, notificato a tutti gli aventi diritto sull'immobile e pubblicato nelle forme indicate nell'articolo precedente.

Esso ha carattere definitivo e forza esecutiva.

ART. 5.

In caso di mancato accordo fra le parti, l'indennità dovuta pel trasferimento di proprietà sarà determinata, con decisione insindacabile, dal Collegio arbitrale previsto dall'articolo 8, sulla base dei redditi normali netti dei beni attribuiti all'Ente, capitalizzati al tasso corrente.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'elenco degli immobili dei quali non fu concordata l'indennità è dall'Ente comunicato al Collegio Arbitrale nel termine di trenta giorni dalla data di notifica del decreto di attribuzione della proprietà.

Sulla indennità convenuta fra le parti o determinata dal Collegio arbitrale sono, ad ogni effetto, trasferite le azioni dei terzi.

Lo svincolo della indennità depositata presso la Cassa depositi e prestiti è disposto con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

ART. 6.

Per tutti gli immobili siti nella medesima provincia, che abbiano formato oggetto di contemporanea richiesta di attribuzione, l'Ente può ottenere che il procedimento sia condotto in confronto a tutti i proprietari e possessori, provvedendosi con unico atto all'assegnazione dei beni, alla determinazione delle indennità ed alla decisione delle eventuali opposizioni.

ART. 7.

Gli affitti e gli altri contratti coi quali sia attribuito il godimento parziale o totale di un immobile s'intendono scolti di diritto alla data del decreto di cui all'articolo 4, senza corresponsione di indennizzo alcuno.

Quando si tratti di un fondo, lo scioglimento del contratto va inteso alla fine dell'anno colonico in corso. Se l'anno agricolo scade nel semestre dalla data del decreto, lo scioglimento del contratto avviene alla fine dell'anno agricolo successivo.

Anche prima della risoluzione del contratto l'Ente può procedere all'occupazione dell'immobile e alla utilizzazione dei materiali e degli impianti ivi esistenti, corrispondendo agli affittuari o altri possessori attuali un indennizzo da stabilire, in mancanza di diretto accordo, con la procedura stabilita nell'articolo 5.

ART. 8.

Per l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 4 e 5, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Collegio arbitrale, presieduto da un presidente di sezione della Corte di cassazione del Regno, designato dal primo presidente e composto di un consigliere di Stato, dei direttori generali dei Ministeri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni, rispettivamente preposti all'Amministrazione civile, ai piani

della produzione agricola e alle associazioni professionali, nonché di un console della Milizia Nazionale Forestale.

Alle sedute del Collegio arbitrale partecipa, in qualità di relatore, il direttore generale dell'Ente, però senza diritto a voto o intervento nella decisione.

Il Collegio arbitrale è assistito da un segretario, scelto fra i funzionari amministrativi del Ministero dell'interno, di grado non inferiore al 6° dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato.

I componenti il Collegio arbitrale sono nominati con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo. Durano in carica due anni e possono essere confermati.

Ad essi è soltanto corrisposta una medaglia di presenza di lire sessanta, con le riduzioni di legge, per ogni giornata di adunanze.

Il pagamento della medaglia di presenza e delle altre spese pel funzionamento del Collegio arbitrale è a carico dell'Ente.

ART. 9.

L'Ente è retto da un Commissario del Governo, il quale ha tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Ente stesso.

Il Commissario è coadiuvato da un Comitato consultivo, composto di quattro funzionari statali, designati rispettivamente dai Ministeri dell'interno, delle finanze, dell'agricoltura e foreste e della cultura popolare, di grado non inferiore al 4° dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, nonché di un componente il Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista, designato dal Ministro Segretario del Partito.

Il Commissario del Governo ed i membri del Comitato consultivo sono nominati con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Gli emolumenti spettanti al Commissario del Governo saranno stabiliti di concerto col Ministro delle finanze.

Ai componenti il Comitato consultivo è soltanto corrisposta, sul bilancio dell'Ente, una medaglia di presenza di lire 30, con le riduzioni di legge, per ogni giornata di adunanze, salvo il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione delle indennità di missione spettanti per legge, per l'adempimento di incarichi nell'interesse dell'Ente.

Il Comitato consultivo è assistito dal Direttore generale dell'Ente, in qualità di Segretario.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 10.

Il Commissario del Governo deve sentire il parere del Comitato consultivo:

a) sulla proposta di revoca del Direttore generale;

b) sul progetto di bilancio e sul rendiconto consuntivo;

c) sulla richiesta di attribuzione di immobili e sui relativi piani di trasformazione;

d) sugli acquisti, sulle alienazioni e concessioni di beni immobili;

e) sulla accensione e cancellazione di ipoteche;

f) sulla costituzione di società o enti e sulla partecipazione ad essi;

g) sulla stipulazione di mutui, emissione di obbligazioni, concessione di contributi ed in genere in tutti i casi previsti dalle disposizioni della presente legge e dal regolamento per la sua esecuzione.

Egli può inoltre promuovere il parere del Comitato consultivo ogni qualvolta lo creda opportuno.

ART. 11.

Un Direttore generale esercita le funzioni che gli sono delegate dal Commissario del Governo e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Egli è inoltre il Capo degli Uffici amministrativi e tecnici e risponde del loro andamento al Commissario del Governo.

Il Direttore generale è nominato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Commissario del Governo.

Le norme relative al trattamento economico del Direttore generale saranno stabilite nel regolamento esecutivo.

Qualora il Direttore generale sia scelto fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato, è temporaneamente collocato fuori ruolo dall'Amministrazione di appartenenza e in caso di sostituzione non ha diritto ad alcuna indennità.

La carica di Direttore generale è incompatibile con quella di membro delle Assemblee legislative.

ART. 12.

L'Ente ha, nei limiti e con le modalità che saranno determinate dal regolamento esecutivo, impiegati ed incaricati di servizi speciali.

ART. 13.

L'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

A tale effetto, il Duce può ordinare in ogni momento ispezioni amministrative e disporre l'esecuzione d'ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari quando il Commissario del Governo ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

Il Duce ha inoltre facoltà di annullare, sentito il Consiglio di Stato, le deliberazioni contenenti violazioni di legge o di regolamento; può revocare il Commissario del Governo e i membri del Comitato consultivo in dipendenza di dette violazioni o di attività spiegate in contrasto con le direttive fissate dal Governo per l'azione dell'Ente.

ART. 14.

L'Ente provvede ai suoi fini e al suo funzionamento:

a) con le attività patrimoniali risultanti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, decurtate delle quote residue che saranno accertate dal Ministero delle finanze e che saranno rimborsate agli Istituti partecipanti alla formazione del capitale sociale;

b) con i fondi provenienti dalle operazioni di finanziamento che, per il rilievo dei beni di cui all'articolo 2, saranno effettuate, per conto e nell'interesse dello Stato, a cura dell'Istituto Mobiliare Italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma del detto Istituto), i quali terranno all'uopo apposita gestione, sotto la vigilanza della Direzione Generale del Tesoro, secondo successive Convenzioni che il Ministro delle finanze ha facoltà di stipulare, e in dipendenza delle quali è autorizzato ad introdurre nel bilancio dello Stato le occorrenti variazioni;

c) col fondo che si renda necessario stanziare nel bilancio dello Stato, quale concorso nelle spese di funzionamento dell'Ente;

d) coi fondi provenienti da lasciti, donazioni e sovvenzioni di enti pubblici e di privati cittadini.

ART. 15.

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia col 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Il Commissario del Governo comunica al Duce del Fascismo, Capo del Governo, per

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

l'approvazione, entro il mese di ottobre, il progetto di bilancio per l'esercizio successivo, entro il mese di aprile, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente; e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di categoria.

ART. 16.

Il riscontro sulla gestione dell'Ente è effettuato da un Collegio di revisori, composto di tre funzionari designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero delle finanze e dalla Corte dei conti.

I componenti il Collegio sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Duce del fascismo, Capo del Governo.

Il Collegio esamina e riferisce sul progetto di bilancio e sul rendiconto consuntivo e compie tutte le verifiche ritenute necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione.

ART. 17.

Gli atti ed i contratti relativi all'attività dell'Ente sono esenti da ogni tassa o diritto, escluse le tasse di bollo sulle cambiali.

I redditi propri dell'Ente sono esenti da imposte di ricchezza mobile.

L'Ente è esente da qualsiasi tassa comunale e consiliare.

Sono esenti da tasse e dalla formalità della registrazione gli atti del procedimento dinanzi al Collegio Arbitrale nonché le relative decisioni.

Le istanze, i ricorsi ed i documenti, le copie degli atti pubblici, le verifiche, gli estratti catastali e tavolari, i certificati ipotecari ed in genere tutti gli atti che possono occorrere all'esecuzione delle presenti disposizioni anche per omprovare la proprietà e la libertà degli immobili, sono esenti da tasse e da diritti, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche.

Gli onorari dei notai per gli atti indicati nel presente articolo sono ridotti alla metà.

ART. 18.

Le quote di concorso negli interessi e i contributi previsti dai Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 5 giugno 1933-XI, n. 730, potranno essere concessi anche per acquisto di immobili per i quali non sia stato fatto ricorso ad operazioni di mutuo.

La concessione, da effettuare direttamente all'Ente, sarà subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto acquisto dell'immobile e la misura del contributo non potrà eccedere quella corrispondente al capitale che avrebbe potuto essere mutuato in base alle disposizioni di cui ai citati Regi decreti-legge.

I contributi da concedere in relazione a mutui già stipulati sono determinati sulla base dell'importo effettivo dei mutui stessi.

Nel provvedimento di concessione dei contributi di cui al Regio decreto-legge 5 giugno 1933-XI, n. 730, sarà stabilito il termine entro il quale l'Ente dovrà provvedere al frazionamento delle proprietà.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di corrispondere i contributi previsti dal citato Regio decreto-legge 5 giugno 1933-XI, n. 730, in una o più rate nei limiti del valore capitale delle annualità di contributo.

Gli Enti ed istituti che hanno facoltà di acquistare annualità di contributi statali sono autorizzati ad acquistare quelle di cui al presente articolo.

ART. 19.

Gli atti di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1095, nei quali l'Ente interviene quale acquirente, non sono soggetti alla approvazione del Prefetto della provincia nè alle altre formalità sia della predetta legge, che della legge 1° giugno 1931-IX, n. 886.

Quando l'Ente si rende acquirente dei beni immobili acquistati da Istituti di credito di qualunque natura con i benefici del Regio decreto-legge 20 aprile 1933-XI, n. 332, saranno cancellate le relative prenotazioni in sospenso sussistenti sul campione unico, purchè l'acquisto avvenga entro il novennio dal precedente trasferimento.

Analogamente saranno cancellate le prenotazioni in sospenso sul campione unico relativo ai contratti di compra-vendita stipulati dall'Ente in esecuzione dei Regi decreti-legge 20 aprile 1933-XI, n. 332 e 8 marzo 1934-XII, n. 369, nelle ipotesi previste dagli articoli 3 e 4.

ART. 20.

È data facoltà all'Ente di valersi degli organi dipendenti dalle singole Amministrazioni dello Stato, previe intese con le rispettive Amministrazioni centrali.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 21.

Sono abrogati lo statuto dell'Ente approvato col Regio decreto 14 agosto 1931-IX, n. 1188, modificato coi Regi decreti 21 luglio 1933-XI, n. 1146 e 28 giugno 1938-XVI, n. 1326, ed il Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, convertito nella legge 13 dicembre 1937-XVI, n. 2368.

Resta in vigore, e s'intende riferita all'Ente nazionale per le Tre Venezie, l'applicazione di ogni altra norma di legge o di regolamento concernente l'Ente di Rinascita agraria per le Tre Venezie.

È derogato a qualsiasi norma di Enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge.

ART. 22.

Con regolamento da approvarsi con Decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto coi Ministri di Grazia e giustizia e delle finanze, udito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme particolari per l'amministrazione e la contabilità dell'Ente, per il funzionamento del Collegio arbitrale, per la gestione delle aziende speciali, per il trattamento del personale e per quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dei redditi derivanti dalla produzione di pellicole a lungo ed a corto metraggio dichiarate nazionali. (421)

ARTICOLO UNICO.

Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile i redditi derivanti dalla produzione di pellicole a lungo o corto metraggio, dichiarate nazionali ai sensi delle vigenti disposizioni, edite nel triennio dalla data di pubblicazione della presente legge.

Determinazione della competenza territoriale degli Istituti di credito fondiario. (449)

ART. 1.

Il credito fondiario è esercitato:

a) dall'Istituto italiano di credito fondiario in tutto il Regno;

b) dal Monte dei Paschi di Siena, dall'Istituto di San Paolo di Torino, dalla Cassa di risparmio delle province lombarde, dalla Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, dalle Sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia nelle province in cui dette aziende hanno le loro sedi o dipendenze;

c) dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie e dall'Istituto di credito fondiario della regione tridentina nelle province in cui hanno la propria sede ed in quelle in cui hanno sedi o dipendenze gli enti partecipanti ai rispettivi patrimoni;

d) dalla Cassa di risparmio di Bologna nelle province dell'Emilia e delle Marche;

e) dal Credito fondiario sardo nelle province della Sardegna e nel territorio del Governatorato di Roma;

f) dalla Sezione di Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia nella provincia di Gorizia e nei comuni delle province di Trieste ed Udine, nei quali la Sezione ha in corso operazioni di mutuo e che saranno accertati dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

ART. 2.

Nulla è innovato circa la competenza territoriale della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro per quanto riguarda l'esercizio del credito agrario di miglioramento e del credito edilizio.